



COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 164

Ordinanza n. 164/T.V.

Chieti, li 29.07.2020

IL COMANDANTE

Viste le richieste della Ditta Garibaldi Traslochi, acquisite al prot. n. 46347 del 14.07.2020 e al prot. n. 47529 del 20.07.2020, nonché la nota di rettifica pervenuta via e.mail in data 29.07.2020, con le quali si chiede l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico in Via C. De Lollis, in prossimità del civico n. 34, per i giorni 5, 6 e 7 agosto prossimi, al fine di poter effettuare operazioni di trasloco con utilizzazione di n. 2 autocarri, e si chiede, altresì, l'istituzione del divieto di sosta nell'area da occupare;

Considerato che saranno utilizzati i seguenti autocarri, di massa a pieno carico di q.li 35, che dovranno accedere nella Z.T.L. "B2";

- autocarro Iveco 35 tg. DB 457 LN, con sponda caricatrice, delle dimensioni di m. 6,68 x 2,20;
- furgone Iveco 35 tg. BH 998 AJ, delle dimensioni di m. 6,93 x 2,00;

Considerato, inoltre, nell'area antistante il civico n. 34, non è consentita la sosta veicolare ed è presente un'attività commerciale in ristrutturazione, per cui i suddetti veicoli dovranno posizionarsi nell'area di sosta antistante la Farmacia, in un tratto a monte dell'edificio sede del trasloco, al fine di non creare disagi alla normale viabilità veicolare e pedonale;

Ritenuto, pertanto, di istituire il divieto di sosta in tutta l'area di sosta compresa tra il civico n. 20 e l'intersezione con Via Mater Domini, che comprende uno stallo riservato alle operazioni di carico e scarico merci, alcuni stalli di sosta a tempo ed uno stallo riservato ai disabili, negli orari indicati nell'istanza di rettifica, al fine di consentire l'esecuzione del trasloco;

Ritenuto, inoltre, di autorizzare i veicoli al transito ed alla sosta, con le dovute prescrizioni;

Ritenuto, pertanto, di dover intervenire per motivi di ordine pubblico nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1° lett. B) D.Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti, al fine di consentire l'esecuzione del trasloco di cui in premessa:

1. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via C. De Lollis, in tutta l'area di sosta compresa tra il civico n. 20 e l'intersezione con Via Mater Domini, nei seguenti giorni ed orari
 - per il giorno 5 agosto 2020, dalle ore 13,00 alle ore 20,00;
 - per il giorno 6 agosto 2020, dalle ore 7,00 alle ore 19,00;
 - per il giorno 7 agosto 2020, dalle ore 7,00 alle ore 19,00;
2. la sospensione temporanea della circolazione veicolare in Piazza Valignani, per i veicoli diretti in Via C. De Lollis, per i giorni 5, 6 e 7 agosto 2020, alle ore 19,00 circa, al termine di ciascuna operazione di carico e scarico, durante il transito degli autocarri utilizzati per il trasloco in modo contrario al senso di marcia veicolare da Via C. De Lollis a Piazza Valignani, con l'ausilio di almeno un moviere munito di apposita paletta (Art. 42 Reg. C.d.S. – Fig. II – 403) fornito dalla Ditta esecutrice dei lavori.

Si autorizzano i veicoli Iveco 35 tg. DB 457 LN e Iveco 35 tg. BH 998 AJ al transito nella Z.T.L. "B2" ed alla sosta in Via C. De Lollis, nell'area di sosta riservata con il presente provvedimento:

- per il giorno 5 agosto 2020, dalle ore 14,00 alle ore 20,00;
- per il giorno 6 agosto 2020, dalle ore 8,00 alle ore 19,00
- per il giorno 7 agosto 2020, dalle ore 8,00 alle ore 19,00.

Detti veicoli dovranno posizionarsi in modo parallelo all'asse della carreggiata, al fine di non creare disagi alla normale viabilità veicolare e pedonale. Al termine di ciascuna operazione di carico e scarico, detti veicoli dovranno fuoriuscire da Via Cesare De Lollis procedendo in modo contrario al senso di marcia veicolare su Piazza Valignani, con l'ausilio di movieri, come disposto nel presente provvedimento.

La Ditta esecutrice del trasloco dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'installazione della segnaletica prevista per la rimozione dei mezzi, con almeno 48 ore di anticipo, come stabilito dal C.d.S. e suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione. Resta inoltre, fin d'ora, responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.

Si prescrive, inoltre, a carico della Ditta esecutrice dei lavori:

- la recinzione del raggio d'azione dell'eventuale montacarichi, a salvaguardia della pubblica incolumità;
- nella sosta i veicoli utilizzati per il trasloco non dovranno ostacolare in alcun modo il normale transito veicolare;
- dovrà essere garantito l'utilizzo di tutti gli accessi pedonali che si trovano in prossimità dell'occupazione, con applicazione di tutte le idonee misure di sicurezza previste dalle norme vigenti.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto dalla presente Ordinanza.

Copia della presente dovrà essere esposta durante l'occupazione.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza.

Il Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso

M. Letizia Di Tommaso



IL COMANDANTE DELLA P.M.
Ten. Col. **Avv. Donatella Di Giovanni**

Donatella Di Giovanni